

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIANO

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

- RICORSO -

Del sig. **Alberto Incorvaia** nato a Licata il 16.4.1986 e residente in Porto Empedocle (AG) via Favignana 2/D (CF NCRLRT86D16E573R) rappresentato e difeso come da procura rilasciata ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016 su foglio separato (allegato in calce) del quale e' stata estratta copia informatica per immagine, depositata con modalita' telematiche unitamente al presente atto, quindi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. - dall'Avv. Alberto Barbera (Cod. Fisc. BRB LRT 70R28 A859Q), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni di legge al seguente numero di fax: 0909794488 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alberto.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it

CONTRO

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania in persona del legale rappresentate p.t.

E

Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania

E nei confronti di

BARTOLOMEO GIORGIA nata a MESSINA in data 11/7/1983

per l'annullamento,

previa sospensione, del provvedimento - mai comunicato al sig.

Incorvaia - con il quale ne è stata disposta l'esclusione dalla Graduatoria del Concorso Pubblico per titoli emanato dall'Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania per la copertura di complessivi n.315 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere (Categoria "D") per il bacino "Sicilia Orientale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie concorsi n.18 del 31.12.2010 e sulla G.U.R.I – Serie speciale Concorsi ed esami n. 02 del 07/01/2011 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi comprese le Delibere di approvazione delle graduatorie definitive per le provincie di Messina e Catania relative al concorso in oggetto (mai trasmesse e/o comunicate al ricorrente) nonché le predette graduatorie definitive e le delibere con le quali ne viene disposto lo scorrimento nella parte in cui non includono il sig. Incorvaia

PREMESSE:

- Il sig. Incorvaia, collaboratore professionale sanitario – infermiere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, giusta tempestiva istanza, ha partecipato al concorso pubblico per titoli emanato dall'Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania per la copertura di complessivi n.315 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere (Categoria "D") per il bacino "Sicilia Orientale" indetto con delibera 2646 del 20.12.2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie concorsi n.18 del 31.12.2010 e sulla G.U.R.I – Serie speciale Concorsi ed esami

n. 02 del 07/01/2011 posizionandosi (con punteggio 2,78) al posto n. 1140 della graduatoria provvisoria relativa alla provincia di Catania e al posto n.862 della graduatoria provvisoria relativa alla provincia di Messina.

- A distanza di oltre 8 anni dalla pubblicazione del bando il sig. Incorvaia veniva casualmente a conoscenza del fatto che l'Amministrazione aveva disposto vari scorrimenti di graduatoria, giungendo infine a convocare per l'assunzione un collega che nella graduatoria provvisoria aveva un punteggio inferiore al proprio.

- In data 21.3.2019 il sig. Incorvaia riusciva a contattare telefonicamente l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania per i dovuti chiarimenti, venendo così a conoscenza del fatto che, nelle more, era stata approvata la graduatoria definitiva del concorso dalla quale lo stesso risultava essere stato escluso per una presunta – per quanto verbalmente appreso - mancata presentazione ad una convocazione, in realtà mai ricevuta.

- Con nota inviata a mezzo pec il 22.3.19 il sig. Incorvaia chiedeva immediatamente all'Azienda Cannizzaro di Catania la trasmissione della documentazione sulla scorta della quale era stata disposta la propria esclusione dalla graduatoria in oggetto;

- Con nota dell'1.4.19 la predetta Azienda comunicava che *la procedura di verifica dei titoli* relativamente al concorso in questione è *stata effettuata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, che pertanto è l'unico soggetto competente a riscontrare nel merito la*

richiesta

- Con nota del 16.4.2019 il sig. Incorvaia ha quindi rivolto all'ASP di Catania le proprie doglianze, chiedendo la trasmissione della documentazione ritenuta utile e conducente alla tutela delle proprie ragioni e relativa alla disposta esclusione dalla predetta graduatoria

- A fronte del colpevole silenzio dell'Amministrazione, attesa la propria illegittima esclusione dalla richiamata graduatoria, si propone il presente ricorso - riservando motivi aggiunti laddove vengano depositate e/o trasmesse le ragioni per le quali l'Azienda ha disposto l'esclusione dal concorso del sig. Incorvaia e/o più semplicemente abbia omissso l'inclusione dello stesso nella graduatoria definitiva - affidato ai seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 L.N. 241/90.

MANCATA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il provvedimento con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento senza che sussistessero legittime ragioni per omettere tale adempimento previsto dalla disposizione in epigrafe. Una rituale comunicazione avrebbe senz'altro consentito al ricorrente di esporre le valide ragioni giustificative, di cui al presente ricorso, senza costringerlo alla presente azione giudiziaria. Anche per tale motivo il provvedimento impugnato deve essere annullato.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.N. 241/90

Il sig. Incorvaia, incluso nelle graduatorie provvisorie del concorso, si trova escluso dalle graduatorie definitive relative al medesimo concorso senza alcuna motivazione. E' pacifico che la disposizione in epigrafe imponga all'amministrazione l'onere di *motivare i propri provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi*. Detta motivazione *deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*.

Nel caso di specie manca del tutto il provvedimento espresso di esclusione e – conseguenzialmente - non sono assolutamente indicati i fatti e le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad escludere il sig. Incorvaia dalla graduatoria definitiva del concorso dopo peraltro averlo inserito nella graduatoria provvisoria.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPR 28.12.2000 N.445. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 38 D.P.R. N. 445/2000, 6 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

Laddove l'esclusione dal concorso sia stata adottata, per come informalmente appreso, per una presunta mancata presentazione alla convocazione che sarebbe stata disposta per la verifica della do-

cumentazione autocertificata, detta esclusione sarebbe comunque illegittima in quanto adottata in difformità alle norme sopra epigrafe e in violazione del bando di concorso che non prevedeva in alcuna parte la eventuale verifica della documentazione autocertificata. Sotto altro aspetto, in base al **principio di tassatività delle cause di esclusione da un concorso pubblico** l'Amministrazione non avrebbe poi potuto legittimamente escludere il ricorrente sia in quanto – come detto - non vi era nessuna previsione nel bando di concorso che disponesse l'esclusione in caso di mancata esibizione della documentazione il cui possesso era stato dichiarato nella domanda di partecipazione e sia perchè, per espressa previsione del bando stesso, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione avrebbero avuto valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPÉR 445/2000 ed ancora perchè il ricorrente aveva già presentato – sotto forma di autodichiarazione - la documentazione necessaria ai fini della partecipazione al concorso, tant'è che risultava inserito (con punteggio 2,78) tanto nella graduatoria provvisoria valida per la provincia di Messina quanto per quella di Catania.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. L.127/97, L.191/98, DPR 403/98 E DPR 28.12.2000 N.445. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

A prescindere dall'avvenuta produzione della documentazione ne-

cessaria alla partecipazione al concorso, ad ogni modo il provvedimento di esclusione è assolutamente illegittimo in quanto, in virtù delle norme sopra calendate, succedutesi nel tempo e volte a facilitare i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'Azienda avrebbe dovuto farsi carico di acquisire d'ufficio la documentazione necessaria all'inclusione in graduatoria il cui possesso era stato dichiarato dal sig. Incorvaia all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

V. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITA' MANIFESTA, IRRAZIONALITA', CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90.

Come già evidenziato in nessuna parte del bando di concorso è prevista l'esclusione del concorrente per mancata esibizione della documentazione autocertificata. E anche laddove fosse stata prevista nel bando una tale previsione sarebbe comunque illegittima perchè contraria alle disposizioni di cui alla L.445/2000. Riprova dell'illegittimità del provvedimento avversato è data dal fatto che la procedura concorsuale è stata definita a distanza di quasi sei anni dalla presentazione della domanda per cui priva di alcun valore giuridico si può senz'altro considerare qualsiasi eventuale, peraltro non nota, pubblicazione sul sito aziendale!

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà sicuramente accolto. Quanto al periculum in mora è il caso di evidenziare che il provvedimento avversato

incide gravemente sulla legittima aspettativa del ricorrente ad ottenere il posto di lavoro a tempo indeterminato da lungo tempo ambito resosi disponibile nella regione di residenza comportando il ritardo un danno non emendabile - sotto il profilo professionale ed umano - nella successiva fase di merito. Sotto altro profilo è noto che la predetta graduatoria andrà ben presto a scadere per cui nessuna assunzione potrà essere disposta mediante scorrimento della stessa.

P.Q.M.

si chiede che l'On.le Tribunale, in accoglimento del suesteso ricorso, voglia previamente sospendere e quindi annullare il provvedimento impugnato meglio specificato in epigrafe.

Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio ed ai compensi di difesa.

Ai sensi della legge 488/99 si dichiara che il valore della causa è indeterminato e vertendosi in materia di pubblico impiego si provvederà al versamento del contributo unificato di E.325,00.

Barcellona P.G. 15.05.2019

Avv. Alberto Barbera